


Pubblicato il 10/06/2022

N. 07646/2022 **REG.PROV.COLL.**

N. 09883/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9883 del 2021, proposto da Salvatore Giacalone, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Barrile, Salvatore Marco Spataro, Daniela Carmela Nicastro, Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Marco Spataro in Roma, via della Giuliana 101;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Xi Ambito Territoriale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione- Direz. Gener. per il personale Scolastico, non costituito in giudizio;

nei confronti

Rosaria Iacobone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del decreto prot. n. 10600/07 del 24.08.2021 del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Ignazio e Vincenzo Florio" di Trapani nella parte in cui rettifica il punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie definitive di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, pubblicate il 12.08.2021 dal medesimo istituto scolastico quale scuola capofila, per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), da 133,53 a 10,03 e, per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), da 45,28 ad 8,23, ritenendo non valutabile il servizio espletato presso gli enti di formazione professionale inserito nella domanda di partecipazione al bando del Ministero dell'Istruzione n. 50/2021;

2) della Nota prot. n. 22372 del 23.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV-Personale scuola-Affari Legali (doc. n. 3), nella parte in cui afferma "... non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale" e invita "i Dirigenti Scolastici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi in oggetto";

3) del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3/3/2021 (prot. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000050.03-03-2021), pubblicato in data 18/3/2021, giusta nota di trasmissione m_pi.AOODGPER.Registro Ufficiale.U.009256.18-03-2021, già impugnato con ricorso rg. n. 5317/21 pendente presso codesto Tribunale, concernente la costituzione di apposite graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere, Addetto alle aziende agrarie, Collaboratore scolastico, aventi validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, nella parte in cui non prevede espressamente, per nessun profilo, la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata e/o accreditata;

4) dell'Allegato A al decreto ministeriale n. 50 del 3.03.2021, parimenti già impugnato con il predetto ricorso rg. 5317/2021, recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;

5) delle Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5 allegate al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, già impugate con il medesimo ricorso rg. 5317/2021, nella parte in cui non prevedono espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;

6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n.50 del 03.03.2021, parimenti già impugnata con il ricorso rg. 5317/2021.

Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

anche in via cautelare, del diritto del ricorrente, nella qualità di personale ATA, per il profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, ad ottenere la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata, già riconosciuti nelle graduatorie di istituto pubblicate il 12.08.2021 per i predetti profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Xi Ambito Territoriale di Trapani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti indicati in ricorso nella parte in cui in cui rettifica il punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie definitive di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, pubblicate il 12.08.2021 1 dal medesimo istituto scolastico quale scuola capofila, per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), da 133,53 a 10,03 e, per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), da 45,28 ad 8,23, ritenendo non valutabile il servizio espletato presso gli enti di formazione professionale inserito nella domanda di partecipazione al bando del Ministero dell'Istruzione n. 50/2021.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 4, l. n. 124 del 1999, con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

Con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 13 dicembre 2000, n. 430 e relative tabelle, il Ministero ha dato attuazione alla citata previsione regolamentare senza inserire, tra i punteggi valutabili, quelli posti in essere presso gli enti di formazione. Al contrario, le citate tabelle contengono un esame approfondito dei titoli valutabili.

Il DM n. 50 del 2021, oggi impugnato, nei visti, richiama espressamente il citato decreto n. 430 del 2000 – il che consente di escludere che lo stesso sia adottato in sostituzione del precedente – e richiama puntualmente l'articolo 8, comma 1, del

predetto Regolamento, che rinvia a un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia.

Nel dettaglio deve ritenersi che le modalità di adozione del regolamento del 2021 e i richiami contenuti nelle relative premesse consentano di ritenere che il decreto del 2021 abbia carattere esecutivo rispetto a quello del 2000, nel senso che non possa apportare ad esso modifiche o deroghe, salvo che venga adottato nel rispetto dei citati commi 3 e 4 dell'art. 17 della l. n. 400 del 1988.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, in quanto il decreto del 2000, non impugnato da parte ricorrente, non conteneva i citati titoli tra quelli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie.

3. In ogni caso, la domanda risulta infondata anche nel merito.

In ordine alla equiparabilità tra attività svolta presso istituzioni pubbliche e private, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di escludere “l'assoluta automatica parificazione tra il servizio prestato presso le scuole paritarie e quello prestato nelle scuole statali, specie in riferimento all'applicazione di specifici istituti che regolano il rapporto di lavoro degli insegnanti” (Cons. St., sez. VI, nn. 2717/2020 e 4770/2020).

In ogni caso, non appare irragionevole e illogico e quindi lesivo del principio di uguaglianza che il punteggio in questione non sia calcolato in relazione a coloro che hanno prestato servizio presso enti non statali, essendo le modalità di selezione dei docenti nei citati enti fondato su criteri non concorsuali con la conseguente sussistenza di una differenza tra le funzioni svolte presso l'uno e l'altro istituto.

Occorre considerare sul punto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con riferimento alle procedure concorsuali, ha costantemente ritenuto legittima la differenziazione tra attività svolta presso scuole paritarie e statali ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale. Analoghe conclusioni possono trarsi anche

con riferimento al punteggio, giustificando la relativa ratio con riferimento alle procedure selettive previste in un caso e nell'altro nonché con riferimento alla diversa disciplina e regolamentazione che caratterizza il corpo amministrativo e docente in un caso e nell'altro.

In particolare, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha già espresso parere avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ritenendo che l'esclusione in parola non violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (si tratta, in particolare, del citato parere 24 giugno 2021, n. 1089).

Questo indirizzo esegetico è stato confermato con il successivo parere n. 451 del 2021, che ha affrontato il rapporto fra il servizio prestato presso le scuole paritarie e quello svolto presso le scuole statali.

A questo proposito il Consiglio di Stato ha innanzitutto delineato l'ambito oggettivo di efficacia dell'art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000 n. 62 (*"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*).

In applicazione dell'art. 33 della Costituzione, è previsto espressamente che *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"*.

Ai sensi del successivo comma 2, *"Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la*

domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”.

Inoltre, ha precisato che, per espressa previsione dei commi successivi, le scuole paritarie svolgano “*un servizio pubblico*” e che “*accolgono chiunque (...) richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap*”.

Vige, infatti, un principio generale di tendenziale equiparabilità della scuola statale e di quella paritaria, derivante dall’omogeneità dei titoli di studio rilasciati, della durata degli anni scolastici, degli orari, dei programmi e del piano dell’offerta formativa.

Ciò, tuttavia, non è motivo sufficiente, né decisivo, per affermare l’equiparabilità in senso assoluto e ad ogni effetto di legge.

A questo proposito, la secondo la giurisprudenza amministrativa deve essere esclusa “*una assoluta ed automatica parificazione tra il servizio prestato nelle scuole paritarie e quello prestato nelle scuole statali, specie in riferimento all’applicazione di specifici istituti che regolano il rapporto di lavoro degli insegnanti.*”, in quanto trattasi di rapporti di lavoro diversi. Peraltro, quello che intercorre con la scuola statale, è instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato.

A tal fine, il menzionato parere n. 451 del 2021 ha riportato la giurisprudenza formatasi nella Sezione VI del Consiglio di Stato con le sentenze n. 2717 del 2020 e n. 4770 del 2020, che esclude che una equiparazione possa fondarsi sull’art. 2, comma 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, precisando, in riferimento alla procedura di mobilità per l’anno scolastico 2018-2019, che: “*lo status dei docenti pubblici è regolato dalle norme primarie e dai contratti collettivi di settore, che escludono la valutabilità del servizio svolto in scuole paritarie ai fini della mobilità. D’altra parte, le norme che prevedono il riconoscimento di servizi pre-ruolo a fini giuridici ed economici devono ritenersi, in quanto attributive di benefici particolari, norme eccezionali e per ciò stesso non applicabili estensivamente o analogicamente (Cons. Stato, Sez. IV, 22/6/2004, n. 4382; Sez. VI,*

9/52002, n. 2517; Cass. Civ. 30/1/2015, n. 1749). Ne consegue che anche l'art. 2, comma 2, del D.L. 3/7/2001, n. 255, che consente la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati nelle scuole paritarie ai fini dell'inserimento nelle graduatorie a esaurimento e dell'aggiornamento del relativo punteggio, deve ritenersi di stretta interpretazione (Cons. Stato Sez. VI, 7/1/2008, n. 6).”.

In termini analoghi, anche Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 6797 del 2020.

Di poi, il citato parere ha precisato che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 1344 del 2020) ha rilevato, in materia di ammissione a concorsi per il conferimento di posti di docente nella scuola statale, che la computabilità del servizio prestato presso scuole non statali potrebbe al più ammettersi per quello svolto presso scuole e istituti pareggiati, ma non anche per quello prestato presso gli istituti paritari. Osservando in proposito che *“è nota la differenza tra le predette due categorie di scuole non statali, giacché soltanto le scuole pareggiate garantiscono, ai sensi dell'art. 356 del D.lgs. 297/1994 (sul pareggiamento), che numero e tipo di cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che tali cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, a seguito d'apposito pubblico concorso, o risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno 7/10 in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione, ogni altro tipo d'insegnamento privato non godendo d'altrettanta protezione”.*

Sulla base delle considerazioni appena esposte, in definitiva, la Sezione condivide la conclusione che i servizi di insegnamento svolti presso gli enti di formazione professionale non sono assimilabili a quelli svolti presso istituzioni scolastiche, derivandone pertanto la non illogicità o irragionevolezza della relativa esclusione.

Ciò vale ad escludere che possano ritenersi violati i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.

L'operato dell'amministrazione non appare illegittimo neanche con riferimento al

personale docente e operativo per i quali l'equiparazione è avvenuta per espressa previsione normativa, mentre come evidenziato il carattere esecutivo del decreto in esame non consente di ampliare il novero dei titoli valutabili, né appaiono sussistenti specifiche violazioni di legge.

3. In considerazione delle novità della questione di lite e della relativa natura giuridica devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO